

COMUNE DI MORCOTE



ORDINANZA MUNICIPALE concernente la custodia dei cani

del 9 settembre 2024

Il Municipio di Morcote richiamati:

- Legge cantonale sui cani del 19 febbraio 2008;
- Regolamento di applicazione alla legge cantonale sui cani dell'11 febbraio 2009;
- gli artt. 107 lett. b) e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- l'articolo 64 del Regolamento organico comunale del 15 dicembre 2021;

ORDINA:

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina:

- a) le responsabilità e il comportamento che i proprietari e i detentori di cani devono assumere nella custodia dei cani sul territorio giurisdizionale del comune;
- b) il prelievo della tassa sui cani.

Art. 2 Responsabilità

¹Il proprietario o il detentore sono chiamati a vigilare costantemente sull'animale e sono direttamente responsabili, in solido, dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali nell'ambito della specifica materia nonché delle presenti disposizioni.

²Quale detentore s'intende colui che si occupa abitualmente o occasionalmente della gestione, rispettivamente della custodia, del cane.

³È fatto obbligo ad ogni proprietario di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane, per un importo minimo di 3 milioni di franchi. In caso di affidamento abituale od occasionale dell'animale la copertura deve essere estesa anche al detentore.

Art. 3 Identificazione

¹I cani devono essere iscritti alla Banca Dati (AMICUS), conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale, per la relativa identificazione ai sensi di Legge.

²Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, i cani devono essere muniti di microchip e della targhetta cantonale di riconoscimento.

- Art. 4
Corsi**
- ¹Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti dalle disposizioni federali e cantonali.
- ²Restano riservate le disposizioni riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.
- Art. 5
Autorizzazione**
- ¹La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.
- ²La richiesta deve essere indirizzata al Municipio, munita della prescritta documentazione.
- ³L'autorizzazione è necessaria anche per il possesso di cuccioli di cani di cui al cpv. precedente, anche se questi non vengono ceduti a terzi. La richiesta deve avvenire entro il quarto mese di vita.
- ⁴Cani in provenienza da altri Cantoni o da altri Paesi a seguito di trasferimento del proprietario, sono da notificare immediatamente al Comune e sottostanno agli obblighi di Legge.
- Art. 6
Struttura di detenzione**
- Il Municipio verifica la conformità del luogo e della struttura di detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.
- Art. 7
Cani pericolosi
Definizione e obblighi**
- ¹Sono considerati cani pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno leso o minacciato di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali. Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.
- ²È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.
- ³In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, la Polizia Ceresio Sud procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.
- ⁴Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dalla Polizia Ceresio Sud all'Ufficio del Veterinario cantonale.
- Art. 8
Fuga**
- ¹Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni rispettivamente ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.
- ²La fuga dei cani dal domicilio del detentore, o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e comunali.

Art. 9 Disposizioni generali

¹È assolutamente vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulle pubbliche vie, piazze, aree scolastiche, campi sportivi aperti o cintati e nei parchi e giardini pubblici. I cani di qualsiasi razza ed indole devono quindi essere tenuti costantemente al guinzaglio, in particolare nei luoghi frequentati dal pubblico o da altri animali. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

²Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone, strade, parchi o giardini pubblici mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

³I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente.

⁴Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai cpv. precedenti i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

Art. 10 Aree di svago e di sfogo

¹Il Municipio può definire delle aree di svago riservate ai cani, debitamente delimitate o eventualmente recintate e adeguatamente segnalate al pubblico. All'interno delle stesse i cani potranno essere privi di guinzaglio. Il detentore è comunque tenuto ad adottare le precauzioni necessarie, in particolare tramite una costante sorveglianza, affinché l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali.

²I detentori che frequentano aree in zone periferiche o nel bosco (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani. Anche in queste zone il detentore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa nuocere o importunare altre persone o animali, in particolare attraverso una costante sorveglianza, il richiamo dello stesso e se opportuno il guinzaglio.

Art. 11 Norme igienico sanitarie

¹Il detentore è tenuto a raccogliere immediatamente e con i mezzi più appropriati (sacchetti di plastica, paletta ecc.), gli escrementi lasciati dal proprio cane sul suolo pubblico o aperto al pubblico transito, come pure nei prati o pascoli utilizzati a scopo agricolo. A tale scopo egli deve essere sempre in possesso del materiale necessario.

²Laddove disponibili, si potrà far uso dei sacchetti messi a disposizione dal Comune mediante specifici distributori.

³Gli escrementi, debitamente chiusi nei sacchetti, devono venir depositati nei contenitori espressamente previsti a tali scopi o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta dei rifiuti.

⁴Cani affetti da malattie trasmissibili a persone o ad altri animali, non possono essere condotti su aree pubbliche o aperte al pubblico transito.

Art. 12
Quiete pubblica

I detentori di cani sono tenuti a prendere tutte le misure atte a salvaguardare la quiete pubblica e adottare le necessarie precauzioni al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine pubblico, ecc.). Restano riservate le disposizioni municipali sulla repressione dei rumori molesti.

Art. 13
Cani incustoditi

¹I cani non custoditi, il cui proprietario o detentore è sconosciuto o irreperibile, sono catturati e consegnati ad una Società di protezione degli animali riconosciuta o ad altri Enti con competenza analoga o delegata.

²In caso di successiva reperibilità del proprietario o del detentore, le spese di recupero, trasporto e custodia sono poste a loro carico, riservato l'avvio della corrispondente procedura contravvenzionale.

³La riconsegna del cane al proprietario o al detentore potrà avvenire solo dopo il pagamento delle spese di recupero, trasporto e custodia.

Art. 14
Morte dell'animale

¹In caso di morte dell'animale dovranno essere rispettate le norme della Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale (LAOERA). Il proprietario ha quindi l'obbligo di consegnare la carcassa dell'animale al Centro di raccolta regionale, oppure ad un Centro di cremazione autorizzato.

²La morte dell'animale deve inoltre essere annunciata dal proprietario alla Banca Dati (AMICUS) entro 10 giorni dalla stessa.

Art. 15
Tassa

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento, per ogni cane detenuto, di una tassa annuale secondo i disposti dell'Ordinanza municipale concernente il prelevamento della tassa sui cani del 14 gennaio 2019.

Art. 16
Sanzioni

¹Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di CHF 20'000.--.

Il Municipio infligge le multe pecuniarie sulla base dei seguenti importi minimi:

- **inadempimento degli obblighi legali di registrazione e di notifica (indirizzo, proprietà, morte, ecc.):**
CHF 200.--, recidivo CHF 500.--;
- **mancata frequenza ai corsi prescritti:**
CHF 200.--, recidivo CHF 300.--;
- **la mancata identificazione del cane tramite microchip e medaglietta:**
CHF 200.--, recidivo CHF. 300.--;
- **il mancato ossequio dell'obbligo di tenuta al guinzaglio:**
CHF 100.--, recidivo CHF 150.--;
- **il mancato avviso della fuga del cane:**
CHF 100.--, recidivo CHF 200.--;

- **il mancato uso della museruola:**
CHF 200.--, recidivo CHF 300.--;
- **la mancata raccolta degli escrementi:**
CHF 250.--, recidivo CHF 350.--;
- **il disturbo della quiete:**
CHF100.--, recidivo CHF 200.--;
- **l'accesso alle aree vietate:**
CHF 200.--, CHF 300.--.

²In tutti gli altri casi di infrazione non contemplate dal cpv. 1 l'importo minimo della multa è di fr. 100.-.

³La procedura è disciplinata dagli articoli 145 e seguenti LOC.

Art. 17
Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

Art. 18
Disposizioni abrogative

L'Ordinanza municipale sulla detenzione dei cani del 20 ottobre 1988 è abrogata.

Art. 19
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali.


Art. 20
Pubblicazione e rimedi di diritto

La presente Ordinanza è stata adottata dal Municipio con risoluzione municipale no. 789 del 9 settembre 2024.

L'ordinanza è pubblicata agli albi comunali dal 17 settembre 2024 per il periodo di 30 giorni.

Entro il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Giacomo Caratti



Il Segretario:

Luca Cavadini